

Contratto di appalto
per i servizi di realizzazione di un Data Warehouse su Google Big Query,
sviluppo dei flussi informativi verso il database di Make e creazione della dashboard di marketing

CIG: B6148BECC0

*

Fondazione Sistema Toscana, con sede legale a Firenze, in via Duca d'Aosta n. 9, codice fiscale e partita IVA n. 05468660484, in persona del suo Direttore, Francesco Palumbo, nato a Roma il 3 agosto 1966, codice fiscale PLMFNC66M03H501V, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione medesima (di seguito denominata per brevità anche soltanto **"Committente"** o **"FST"**);

e

Digital Pills S.r.l., con sede legale a Torino, in Via Donati n. 14, codice fiscale e partita IVA n. 12183450019, in persona del suo legale rappresentante, Andrea Passadori, [...] (di seguito denominata anche soltanto **"Affidatario"**);

congiuntamente indicate anche solo come **"Parti"**,
convengono quanto segue

Art. 1 – Ruoli di RUP, DEC e Direttore operativo presso la Committente

1. Il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) è assunto dalla Responsabile dell'Area Comunicazione, Costanza Giovannini (recapito e-mail: c.giovannini@fst.it);
2. Il ruolo di Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) è assunto da Nicola Machetti (recapito e-mail: n.machetti@fst.it).
3. Il Responsabile della fase di affidamento è Cecilia Gennai, Responsabile dell'Ufficio Acquisti e Gare.

Art. 2 – Oggetto dell'appalto di servizi

1. L'appalto ha per oggetto l'erogazione dei servizi di seguito elencati:
 - a) Realizzazione di un Data Warehouse (Data Hub Core) sulla piattaforma Google Big Query;
 - b) Sviluppo della dashboard di marketing intelligence ad utilizzo dello staff di Visit Tuscany per il monitoraggio delle performance dell'ecosistema digitale;
 - c) Sviluppo dei flussi informativi del Data Hub Core verso il database di Make.
2. Relativamente al Data Hub Core e alla dashboard di marketing, è prevista da parte dell'Affidataria la consegna dei manuali di utilizzo (manuale utente), nonché della documentazione tecnica di quanto realizzato e personalizzato (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: codice sorgente dei prodotti/servizi sviluppati, architettura dei sistemi e delle informazioni, schemi ER e riepilogo configurazioni)"
3. Per il dettaglio dei servizi oggetto di affidamento si rimanda alla lista delle attività allegata alla presente scrittura.

Art. 3 - Modalità di esecuzione dell'appalto

1. I contenuti degli obblighi reciproci per le Parti, discendenti dal presente appalto per l'erogazione dei servizi sopra descritti, sono indicati in questo stesso contratto e, per quanto qui non espressamente disposto, nelle norme di legge e di regolamento in questo documento richiamate o a questo comunque pertinenti.
2. Le Parti, dopo la stipula del presente contratto, possono stringere eventuali accordi di dettaglio circa le modalità di adempimento dell'incarico e la fissazione di termini perentori per l'esecuzione di determinate prestazioni. Quando tali accordi siano redatti in forma scritta e non rechino contenuti in contrasto con il presente contratto devono considerarsi parte integrante di quest'ultimo e aventi la medesima efficacia obbligatoria.
3. Il Direttore dell'esecuzione del Contratto controlla e supervisiona le attività richieste nel presente appalto. Il DEC può, per i compiti di verifica e coordinamento, delegare il personale interno di FST o professionisti comunque affidatari di incarichi conferiti da FST.
4. L'Affidatario deve attenersi alle indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione del Contratto (o dal personale da quest'ultimo delegato). La mancata osservanza di tali indicazioni, nella realizzazione degli interventi, da parte dell'Affidatario costituisce inadempimento e genera la relativa responsabilità.
5. Al termine del contratto, il DEC predisporrà il Certificato di regolare esecuzione, che consentirà l'emissione della fattura a saldo del corrispettivo previsto.

Art. 4 – Durata del contratto

1. Il contratto ha una durata di cinque mesi dal 14 marzo al 14 agosto 2025.

Art. 5 - Corrispettivo

1. Le Parti convengono che il corrispettivo riconosciuto all'Affidatario sia pari ad un massimo di **€ 39.500 (trentanovemilacinquecento/00) oltre iva di cui:**
 - € 21.000 oltre iva a corpo per il servizio di Data Hub Core (art. 2 lett. a);
 - € 10.000 oltre iva a corpo per il servizio di Dashboard FST (art. 2 lett. b);
 - Massimo € 8.500 oltre iva a consumo per il servizio Data Hub Expansion (art. 2 lett. c).
2. Si precisa che l'importo massimo stimato per il servizio di Data Hub Expansion non è garantito e in alcun modo vincolante per La Committente. Quest'ultima si impegna a corrispondere all'Affidatario esclusivamente quanto dovuto per le attività richieste ed effettivamente svolte.
3. L'importo giornata uomo per il servizio Data Hub Expansion è fissato in € 566 oltre iva.
4. Nella concorde determinazione del corrispettivo, come sopra descritta, deve ritenersi compreso il compenso per ogni prestazione rientrante nel presente appalto affidato e pertanto null'altro sarà dovuto al riguardo, espressamente rinunciando l'Affidatario a qualsiasi altra pretesa.
5. Nelle modalità di esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto non sono ravvisabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'art. 41 comma 14 del Codice.

Art. 6 – Responsabilità derivanti dall'esecuzione del contratto, applicazione delle penali e risoluzione

1. FST contesterà all'Affidatario per iscritto a mezzo PEC la condotta morosa ed eventuali osservazioni sugli inadempimenti rilevati nel corso dell'esecuzione del contratto in caso di:
 - prestazioni svolte in maniera difforme da quanto richiesto nel presente contratto;
 - ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini indicati nel presente contratto o comunicati dal DEC o suo delegato;
 - indisponibilità ingiustificata o irreperibilità accertata dell'Affidatario, nel corso dell'esecuzione del contratto.
2. L'Affidatario, in relazione alle contestazioni mosse, è tenuto a fornire giustificazioni scritte entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
3. Qualora l'Affidatario non presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute non adeguate, FST potrà applicare:
 - in caso di prestazioni svolte in maniera difforme da quanto richiesto dal presente contratto, una penale di € 50,00 per ogni inadempimento riscontrato;
 - in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni e di indisponibilità ingiustificata o irreperibilità accertata dell'Affidatario, una penale di importo compreso tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto del contratto (da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo) per ogni giorno di ritardo.
4. Il computo giornaliero della penalità applicabile per il ritardo avrà decorso a partire dalla scadenza del termine entro il quale l'Affidatario avrebbe dovuto adempiere. L'ammontare della penale per l'inesatto adempimento sarà determinato dalla Committente in ragione del numero dei giorni (o dei fatti episodici) in cui la condotta dell'Affidatario non sia stata rispettosa delle previsioni imposte dal contratto o delle indicazioni del DEC o suo delegato.
5. Le penali, determinate nel loro ammontare dalla Committente all'esito del contraddittorio descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, saranno applicate detraendone l'importo dalle somme dovute da FST all'Affidatario stesso in occasione dei pagamenti successivi al verificarsi dei fatti che hanno dato origine all'irrogazione delle penali medesime.
6. In tutti i casi sopra descritti, ove perduri l'inadempimento, FST - nella persona del Direttore dell'esecuzione del contratto - procederà a inviare una formale diffida all'Affidatario, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile e nel rispetto dell'art. 122 del Codice, assegnando allo stesso un congruo termine per l'adempimento, scaduto il quale sarà facoltà della Committente risolvere il contratto.
7. Le penali applicate non possono superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto in danno dell'Affidatario.
8. Qualora l'ammontare cumulativo delle penali applicate all'Affidatario complessivamente considerate, raggiunga un importo pari o superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del contratto, l'Affidatario sarà ritenuto gravemente inadempiente e il contratto potrà essere risolto di diritto.
9. È fatta salva la facoltà per la Committente di chiedere il risarcimento del danno arrecato dall'inadempimento.

10. In ogni caso è fatto salvo a favore di FST il diritto al risarcimento per il maggior danno che sopravvanzì il valore delle penali irrogate. Sono e restano a carico dell’Affidatario tutte le conseguenze (anche verso terzi) che dovessero derivare dal suo inadempimento, e/o inesatto adempimento, e/o ritardo nell’esecuzione.
11. L’applicazione delle penali non solleva l’Affidatario dalle responsabilità civili e penali a suo carico.
12. In forza della compensazione automatica, FST dispone della facoltà di trattenere (all’esito del contraddittorio più sopra descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo) tutte le somme che riterrà che le spettino in ragione dell’applicazione di penali, anche nel caso in cui l’Affidatario le contesti e anche nelle more del giudizio, ove la contestazione avvenga in sede giudiziale, fino all’eventuale decisione anche giudiziale, definitiva.

Art. 7 – Sospensione del contratto, recesso e opzioni

1. La Committente si riserva di imporre unilateralmente all’Affidatario la sospensione dell’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, applicandosi le previsioni contenute all’art. 121 del Codice.
2. La Committente si riserva di esercitare un’opzione di proroga del presente contratto per una durata di ulteriori cinque mesi decorrenti dalla sua data di scadenza. L’Affidatario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel presente contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per FST. L’esercizio di tale facoltà è comunicato all’Affidatario almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto.
3. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, FST può imporre all’Affidatario l’esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l’Affidatario non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
4. Per quanto qui sopra precisato, ai fini dell’art. 14 comma 4 del Codice, il valore dell’appalto, è pari a € 86.900 (euro ottantasei mila novecento/00) oltre IVA e altri oneri qualora dovuti.
5. È vietata la cessione totale o parziale del contratto.
6. La facoltà di recedere dal contratto da parte della Committente è riconosciuta e disciplinata dall’art. 123 del Codice. È fatto divieto all’Affidatario di recedere dal presente contratto di appalto.

Art. 8 – Garanzia definitiva

1. La Committente non richiede la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 53 comma 4 del Codice, considerata la solidità e affidabilità dell’Affidatario.

Art. 9 - Obblighi di riservatezza

1. L’Affidatario si impegna, per sé e i suoi collaboratori (se vi sono), a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relativi alla Committente di cui venga a conoscenza, a qualsiasi titolo, in relazione all’esecuzione del presente incarico.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali nell’esecuzione del Contratto di appalto e obblighi dell’Affidatario

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 aggiornato nei contenuti a seguito dell’adozione, il 25 maggio 2018, del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale Protezione Dati, in seguito anche "GDPR"), e in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente Contratto di appalto, l’Aggiudicatario si impegna altresì ad adottare le necessarie misure di sicurezza e ogni misura idonea a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga in conformità alla legge sulla privacy e per l’effetto manleva la Committente da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse subire in relazione a pretese fatte valere al riguardo da chicchessia se queste derivano dall’inosservanza degli obblighi previsti in capo all’Aggiudicatario e delle istruzioni fornite dalla Committente ai sensi dell’art.28 del GDPR.
2. Ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, Fondazione Sistema Toscana in qualità di Responsabile del trattamento sulla base degli Accordi di Data Protection tra Regione Toscana (Titolare del trattamento) e Fondazione Sistema Toscana (Responsabile del Trattamento), nomina l’Affidatario Sub-Responsabile del trattamento. Tale nomina ha validità per il tempo necessario a eseguire i servizi affidatigli in esecuzione del presente Contratto di appalto e si considera revocata al completamento dell’erogazione dei servizi medesimi e, in ogni caso, qualora venga comunque meno il rapporto con il Responsabile.
3. Le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle riconducibili all’espletamento delle attività previste dal presente Contratto.
4. Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Sub-Responsabile si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi, le attività e le prescrizioni indicati nel Regolamento UE sopracitato e a conformarsi prontamente alle eventuali sopravvenute modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali. Tenuto conto della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Sub-Responsabile deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative

adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE.

5. Per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento l'Affidatario può ricorrere a nominare un altro sub-Responsabile solo dietro espresso consenso del Responsabile del trattamento. Qualora il sub-Responsabile nominato dall'Affidatario ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, l'Affidatario conserva nei confronti di FST l'intera responsabilità.
6. Il sub-Responsabile deve assistere il Responsabile del Trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il sub-Responsabile, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Responsabile, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
7. Il sub-Responsabile deve comunicare al Responsabile il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali dell'Affidatario/sub-Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati di FST.
8. Al termine dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto di appalto, il Sub-Responsabile su richiesta del Responsabile si impegna a:
 - a. restituire al Responsabile del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati;
 - b. distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
9. Il sub-Responsabile si impegna ad attuare quanto previsto dal Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 27 novembre 2008 e ss. mm. e ii. recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema".
10. Nel caso in cui il Sub-Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Responsabile oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, il Responsabile potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali dell'Affidatario

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 aggiornato nei contenuti a seguito dell'adozione, il 25 maggio 2018, del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale Protezione Dati), la Committente informa l'Affidatario che:
 - a. i suoi dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle su scritte normative e di tutti gli obblighi previsti da leggi o regolamenti e saranno conservati in archivi di tipo magnetico e cartaceo;
 - b. può esercitare, in merito al trattamento, i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 12 - Obbligo di rispettare il Codice Etico e i principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex D.Lgs. 231/01). Manleva

1. L'Affidatario è a conoscenza del fatto che FST ha adottato e attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss., munito dei relativi allegati: Codice Etico e Sistema Disciplinare. L'Affidatario dichiara di aver preso visione di tali allegati dal profilo web di questa Committente e dichiara altresì di averli compresi.
2. L'Affidatario aderisce ai principi ispiratori del succitato Codice etico e si impegna ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs. 231/01 e ss. mm. e ii.
3. L'Affidatario si impegna altresì a far rispettare agli eventuali suoi collaboratori tutti i principi contenuti nel Codice etico di FST nonché le disposizioni previste dal D.Lgs. 231/2001. La violazione dei sopra scritti principi e delle norme della sopracitata legislazione costituisce un'ipotesi di grave inadempimento contrattuale.
4. L'Affidatario manleva fin d'ora FST per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione del Codice etico di FST e delle previsioni del D.Lgs. 231/01 da parte della stessa Affidatario o dei suoi collaboratori, se vi sono.

Art. 13 - Clausola risolutiva espressa

1. Qualora l'Affidatario o i suoi collaboratori, se vi sono, violino i precetti citati nell'articolo precedente, e/o qualora l'Affidatario o i suoi collaboratori commettano uno dei reati indicati dal d.lgs. 231/2001, FST può risolvere il presente Contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC. La risoluzione avrà effetto

immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La Committente potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.

2. Il presente contratto dovrà intendersi risolto nel caso in cui – all’esito dei controlli svolti dalla Committente – l’Affidatario risulti incorrere in uno dei motivi di esclusione elencati requisiti di cui all’art.94 e ss. del Codice.

Art. 14 - Sicurezza e obblighi dell’Affidatario

1. Tutte le operazioni previste in questo Contratto devono essere svolte nel pieno rispetto delle norme vigenti, comprese quelle contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 15 - Modalità e cadenza di emissione delle fatture

1. Per l’emissione e il saldo delle fatture l’Affidatario e la Committente si impegnano ad attenersi alle indicazioni che seguono:

- Fondazione Sistema Toscana è soggetta agli obblighi e agli adempimenti inerenti alla fatturazione elettronica. Pertanto, la fattura deve essere inviata tramite canale telematico, usando il **codice univoco M5UXCR1**; è richiesta anche la preventiva trasmissione di una “copia di cortesia” della medesima fattura in formato pdf, esclusivamente al RUP Costanza Giovannini (c.giovannini@fst.it), a Nicola Machetti (n.machetti@fst.it) e all’Amministrazione (amministrazione@fst.it);

- Fondazione Sistema Toscana non è soggetta agli obblighi – né ai relativi adempimenti – inerenti allo *split payment*;

L’Affidatario provvederà ad emettere le fatture con la cadenza di seguito indicata, previa approvazione di SAL da parte della Committente (per le fatture successive alla prima):

- 3.900 € + IVA alla firma del contratto;
- 17.100 € + IVA al completamento e consegna del Data Hub Core;
- 10.000 € + IVA al completamento e consegna della Dashboard di Marketing;
- importo dovuto per il servizio Data Hub Expansion in funzione dell’effettivo consumo

- Le fatture dovranno essere intestate a:

Fondazione Sistema Toscana

Via Duca d'Aosta, 9 - 50129 Firenze

Partita IVA e codice fiscale 05468660484

- Le fatture dovranno riportare, nell’oggetto, la denominazione all’Ordine e i codici di seguito indicati:

Servizi di realizzazione di un Data Warehouse su Google Big Query, sviluppo dei flussi informativi verso il database di Make e creazione della dashboard di marketing

CIG: B6148BECCO

CUP J51H23000060002

Codice Commessa: PROG/159

Le fatture dovranno inoltre riportare nel campo note o nella stessa descrizione del servizio la seguente ulteriore dicitura:

Fondo Unico Nazionale del Turismo di parte investimenti Art. 1, comma 366, Legge 30 Dicembre 2021, n. 234 Spesa di Euro... rendicontata a titolo di (indicare se SAL n° ... oppure SALDO)

- Il primo pagamento sarà disposto vista fattura, i successivi entro 30 gg d.f.f.m..
- Tutti i pagamenti avverranno mediante bonifico, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario da parte di FST presso i competenti Enti previdenziali.

Art. 16 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Con la dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 3 della legge 10 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, l’Affidatario ha indicato il codice IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato su cui transiteranno tutti i movimenti relativi al versamento del corrispettivo per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto corrente dedicato. Il CIG attribuito dall’ANAC al presente affidamento è: B6148BECCO.
2. In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti consentiti dalla legge idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto è risolto di diritto.

Art. 17 – Oneri tributari e spese contrattuali

1. Il presente contratto è soggetto alle disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per quanto concerne l'IVA, al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per quanto concerne l'imposta di registro, e al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e all'Allegato I.4, Tabella A del Codice, per l'imposta di bollo.
2. L'IVA è a carico di FST. Il presente contratto è esente da registrazione ai sensi dell'articolo 6 del summenzionato d.P.R. n. 131/1986 e ss.mm. e ii., salvo che in caso d'uso. L'imposta di bollo, di registro (in caso d'uso) e ogni altra spesa connessa alla stipula e all'esecuzione del contratto, escluse le spese legali, sono a carico dell'Affidatario.

Art. 18 – Foro competente e clausole finali

1. Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Firenze.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa riferimento alla Direttiva n. 2014/24/UE, al già citato d.Lgs. 36/2023, alla L.R.T. n. 38/07, al Regolamento di esecuzione della L.R.T. n. 38/07 approvato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008, alle altre disposizioni in vigore, in esso richiamate o comunque pertinenti per materia.

Firmato digitalmente dalle Parti

L'Affidatario
Digital Pills S.r.l.

Per **Fondazione Sistema Toscana**
Il Direttore Francesco Palumbo